

Corte dei conti. Boccia un'operazione che copriva il mero ripiano di perdite nella forma di un incremento di capitale

# L'ente «paga» per le partecipate

Il comune è responsabile delle irregolarità realizzate dalle controllate al 100%

Patrizia Ruffini

L'ente locale è responsabile anche delle irregolarità contabili delle proprie partecipate, sulle quali è tenuto a svolgere un attento e costante controllo, per impedire l'utilizzo di risorse in modo non conforme ai criteri di sana gestione, che possono causare squilibri sul bilancio dell'ente. A estendere i poteri di controllo del socio pubblico sulle partecipate al 100%, che agiscono nell'esclusivo interesse dell'ente locale, è la sezione regionale Lazio della Corte dei conti, nella deliberazione 67/2009 (di fine dicembre, ma diffusa nelle scorse settimane).

La Corte, puntando sul controllo effettivo sugli equilibri di bilancio e sulla sana gestione, boccia un'operazione che, pur vestendo i panni di incremento del capitale sociale, nasconde sostanzialmente la

mera copertura di perdite d'esercizio.

Nel dettaglio il comune, dopo aver iscritto nel preventivo al Titolo II della spesa (conto capitale) il finanziamento dell'incremento del capitale so-

## LA REGOLA

Le ricapitalizzazioni e il riequilibrio del «rosso» non possono essere finanziati con il debito per non violare l'articolo 119 della Costituzione

ciale, ha effettivamente trasferito, a ridosso della chiusura dell'esercizio, le risorse alla società. Questa, a sua volta, le ha contabilizzate come «trasferimento in conto futuro aumento di capitale sociale». Peccato che poi l'incremento

del netto patrimoniale sia stato abbattuto dalle perdite registrate alla chiusura dell'esercizio; perdite che - rimarca la Corte - erano già presumibili quando è stato effettuato l'aumento del capitale.

La corretta imputazione in bilancio degli oneri finanziari a copertura delle perdite, ribadisce la pronuncia, è all'interno della spesa corrente e non tra le spese di investimento, poiché non c'è un effettivo incremento del capitale sociale. Ciò in ossequio al principio di attendibilità e veridicità del bilancio e di pareggio finanziario (articolo 162, comma 6 del Dlgs 267/2000). Di contro, riconoscere la possibilità di iscrivere questa posta tra le spese in conto capitale significherebbe permettere all'ente di finanziarle con ricorso all'indebitamento, con ulteriore incremento delle

passività patrimoniali e degli oneri finanziari a carico di ogni esercizio, e con violazione dell'articolo 119 della Costituzione (si veda pure la deliberazione Sezione Lazio 66/2009).

Anche le ricapitalizzazioni, come le operazioni di ripiano delle perdite - aveva già chiarito la giurisprudenza contabile - non possono essere finanziate con il ricorso al debito, né con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato (Sezione Piemonte, parere 15/2008). L'errata imputazione della perdita della società partecipata fra le spese in conto capitale è bollata quindi come grave irregolarità contabile (comma 168, articolo 1, della legge 266/2005).

I giudici contabili non si fermano a riprendere la condotta degli amministratori comuna-

li. Ma censurano anche il comportamento degli amministratori della società partecipata volto a far passare il mero ripiano perdite come una operazione di incremento del capitale sociale a fini di investimento. Questo vuol dire che gli amministratori delle società in house, oltre a osservare il diritto societario (all'interno del quale l'operazione analizzata avrebbe il via libera), devono garantire la coerenza con le regole di contabilità del socio pubblico.

In questo quadro la magistratura contabile torna a chiedere, da ultimo nell'indagine sulla finanza locale del 20 gennaio 2010, articolati sistemi di governance oltre all'obbligo di adozione del consolidato, che l'anticipazione della riforma dei controlli rende di stringente attualità.

## La pronuncia

Corte dei conti, sez. Lazio  
Parere 67/2009

La qualità di società partecipata al 100% dall'ente sta a significare che l'attività che essa svolge è nell'esclusivo interesse dell'ente locale; in ciò va individuata la ragione del perdurante collegamento che giustifica l'esercizio, da parte di quest'ultimo, di poteri di ingerenza e di controllo su detti soggetti, poteri peraltro in linea con gli orientamenti espressi sia dalla giurisprudenza nazionale sia europea, atteso che l'ente esercita sul soggetto erogatore del servizio pubblico un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.